

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 31 luglio 2009

Criteri e modalita' per la fornitura ai clienti finali delle informazioni sulla composizione del mix energetico utilizzato per la produzione dell'energia elettrica fornita, nonche' sull'impatto ambientale della produzione. (09A10169)

**IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO**

Visto il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, recante attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, ed in particolare gli articoli 1, comma 2, e 3, commi 2 e 4, che prevedono che gli indirizzi strategici ed operativi del Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.A. sono definiti dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto il provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 29 aprile 1992, n. 6/92, come integrato e modificato dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 4 agosto 1994 e dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 24 gennaio 1997;

Vista la direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003 relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 96/92/CE ed in particolare l'art. 3, comma 6, che prevede che «gli Stati membri provvedono affinche' i fornitori di energia elettrica specifichino nelle fatture o unitamente alle stesse ed in tutto il materiale promozionale inviato ai clienti finali:

a) la quota di ciascuna fonte energetica nel mix complessivo di combustibili utilizzato dall'impresa fornitrice nell'anno precedente;

b) almeno il riferimento alle fonti di riferimento esistenti, per esempio pagine web, qualora le informazioni sull'impatto ambientale, almeno in termini di emissioni di CO₂ e di scorie radioattive risultanti dalla produzione di energia elettrica prodotta mediante il mix di combustibile complessivo utilizzato dal fornitore nell'anno precedente, siano a disposizione del pubblico»;

Visto il decreto del Ministro delle attivita' produttive di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 24 ottobre 2005, recante aggiornamento delle direttive per l'incentivazione dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili ai sensi dell'art. 11, comma 5, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;

Vista la deliberazione dell'Autorita' 19 luglio 2006, n. 152/06

recante «Approvazione della direttiva per la trasparenza dei documenti di fatturazione dei consumi di elettricità»;

Visto il decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, recante misure urgenti per l'attuazione di disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell'energia, convertito con la legge 3 agosto 2007, n. 125, (di seguito la legge n. 125/07) ed in particolare l'art. 1, comma 5, secondo cui «le imprese di vendita di energia elettrica forniscono, nelle fatture e nel materiale promozionale inviato ai propri clienti finali, le informazioni sulla composizione del mix energetico utilizzato per la produzione dell'energia elettrica fornita nel periodo dei due anni precedenti e indicano le fonti informative disponibili sull'impatto ambientale della produzione, utili al fine di risparmiare energia, secondo modalità definite con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, su proposta dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas» (di seguito: Autorità);

Vista la deliberazione dell'Autorità 27 giugno 2007, n. 156/07, recante approvazione del Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di vendita dell'energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali ai sensi del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73/07;

Vista la delibera dell'Autorità 6 novembre 2007 n. 280/07 recante «Modalità e condizioni tecnico-economiche per il ritiro dell'energia elettrica ai sensi dell'art. 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387/03, e del comma 41 della legge 23 agosto 2004, n. 239/04»;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 15 novembre 2007 recante determinazione delle modalità per la vendita sul mercato, da parte del Gestore dei servizi elettrici GSE S.p.A., per l'anno 2008, dell'energia elettrica di cui all'art. 3, comma 12, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito energia Cip6);

Vista la deliberazione dell'Autorità 12 marzo 2008 n. ARG/elt 28/08, trasmessa con nota del 13 marzo 2008, prot. 7487, recante «Proposta dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per l'attuazione dell'art. 1, comma 5, del decreto-legge n. 73/07 come integrato e modificato dalla legge di conversione 3 agosto 2007, n. 125. Informazioni ai clienti finali in materia di mix di fonti energetiche, impatto ambientale della produzione e risparmio energetico»;

Considerato il sempre maggiore interesse che l'utente finale mostra in merito alle tematiche di natura ambientale e all'utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili;

Considerato che il GSE è destinatario delle autocertificazioni da parte di produttori e importatori di energia elettrica da fonti non

rinnovabili ai fini della verifica sulla quota obbligatoria di immissione di energia da fonte rinnovabile ed e' il soggetto deputato a svolgere le opportune verifiche;

Considerata la quota di energia elettrica annualmente prodotta in Italia dalla frazione biodegradabile dei rifiuti;

Considerato il ruolo della societa' Acquirente Unico S.p.A. (di seguito Acquirente Unico) nell'approvvigionamento di energia elettrica per i clienti in maggior tutela;

Ritenuto opportuno tenere conto, nella determinazione del mix energetico dell'energia venduta, anche della composizione del mix di produzione dell'energia Cip6;

Ritenuto opportuno che le comunicazioni fornite dalle imprese di vendita ai clienti finali in merito al mix energetico utilizzato per la produzione dell'energia elettrica venduta siano basate su una procedura di elaborazione di tale mix che consenta di tener conto della quantita' di energia elettrica da fonti rinnovabili effettivamente prodotta in Italia e importata dall'estero;

Ritenuto necessario prevedere, anche sulla base di strumenti esistenti, un sistema di certificazione di origine dell'energia elettrica da fonti rinnovabili prodotta e scambiata in Italia che consenta il trasferimento delle certificazioni secondo principi di trasparenza e di tracciabilita', tali da garantire che una certificazione di origine risulti sempre nella titolarita' di un solo soggetto;

Ritenuto opportuno, al fine di non discriminare i piccoli produttori, prevedere la possibilita' di una certificazione dell'energia prodotta da fonti rinnovabili per una quantita' immessa in rete non inferiore a 1 MWh/anno;

Ritenuto opportuno che la procedura di elaborazione del mix energetico consenta di tener conto della effettiva composizione del mix energetico utilizzato nei Paesi esteri per la produzione dell'elettricit  importata in Italia;

Ritenuto che il GSE, sulla base anche delle proprie competenze in materia di elettricit  da fonti rinnovabili e da cogenerazione ad alto rendimento, sia soggetto idoneo a gestire, in collaborazione con Terna, il sistema di certificazione e controllo delle comunicazioni fornite dalle imprese di vendita ai clienti finali in merito al mix di fonti energetiche utilizzato per la produzione dell'elettricit  venduta;

Ritenuto opportuno che, al fine di semplificare l'attuazione del presente decreto e in considerazione del fatto che i produttori di energia elettrica sono detentori delle informazioni connesse al proprio mix produttivo, siano ad essi affidati il compito e la responsabilit  di calcolare e dare comunicazione del mix «complementare» relativo alla propria produzione;

Ritenuto altres  opportuno che, al fine di semplificare

l'attuazione del presente decreto e in considerazione del fatto che le imprese di vendita di energia elettrica sono detentrici delle informazioni connesse al mix dell'energia elettrica venduta ai clienti finali, siano ad esse affidati il compito e la responsabilit  di calcolare e dare comunicazione di tale mix;

Ritenuto altres  opportuno che il Ministero dello sviluppo economico, anche avvalendosi del GSE e di Terna, ed il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, anche avvalendosi di Ispra, forniscano indicazioni circa i principali riferimenti informativi sull'impatto ambientale della produzione di energia elettrica e sulle possibili azioni che i clienti finali possono attuare al fine di conseguire risparmi negli usi finali di energia e che tali indicazioni siano riprese nelle comunicazioni delle imprese di vendita ai clienti finali;

Ritenuto necessario prevedere che il GSE effettui le opportune verifiche di congruenza in merito ai dati che, in applicazione del presente decreto, sono comunicati da produttori e imprese di vendita di energia elettrica;

Considerati gli esiti delle consultazioni effettuate, in data 15 aprile 2008, 17 aprile 2008 e 14 maggio 2008, con i soggetti istituzionali interessati; le associazioni degli operatori di settore e le associazioni di consumatori;

Visto il parere del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, trasmesso in data 1  luglio 2009;

Decreta:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Il presente decreto disciplina, ai sensi dell'art. 1, comma 5, della legge n. 125/07 le modalit  con cui le imprese esercenti attivit  di vendita di energia elettrica sono tenute a fornire informazioni ai clienti finali:

sulla composizione del mix di fonti energetiche primarie utilizzate per la produzione dell'energia elettrica fornita dalle imprese di vendita;

sull'impatto ambientale della produzione di energia elettrica, utili al fine di risparmiare energia.

Art. 2.

Informazioni ai clienti finali

1. Le imprese di vendita sono tenute a rendere disponibili ai clienti finali le informazioni di cui all'art. 1 includendole nel materiale promozionale reso disponibile al cliente in fase pre-contrattuale e nelle schede di confrontabilità consegnate ai clienti alimentati in bassa tensione al momento della sottoscrizione del contratto.

2. Le informazioni relative al mix energetico dell'energia elettrica venduta, con riferimento a ciascuno dei due anni precedenti, devono essere riportate nei siti internet delle imprese di vendita entro il 31 maggio di ogni anno, a decorrere dall'anno 2010, nonché, con frequenza almeno quadrimestrale, nei documenti di fatturazione trasmessi a ciascun cliente finale, uniformandosi agli schemi riportati all'Allegato 1.

3. Le imprese di vendita indicano ai propri clienti finali le informazioni di cui all'art. 3, commi 1 e 3, nonché eventuali ulteriori fonti informative terze e indipendenti indicanti informazioni sulle possibili azioni che i medesimi clienti possono attuare al fine di conseguire risparmi negli usi finali di energia.

Art. 3.

Informazioni sull'impatto ambientale della produzione di energia elettrica e sul risparmio energetico

1. Il Ministero dello sviluppo economico, anche avvalendosi del GSE e di Terna, ed il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, anche avvalendosi di Ispra, individuano e indicano sui propri siti internet i principali riferimenti, compresi documenti, siti internet o numeri verdi di istituzioni qualificate, recanti informazioni sull'impatto ambientale della produzione di energia elettrica, nonché informazioni utili per la promozione, da parte dei clienti finali, di azioni finalizzate al risparmio energetico.

2. A decorrere dal 2012, le imprese di vendita sono tenute ad indicare la quota di energia elettrica venduta nell'anno precedente derivante da produzione di energia elettrica da cogenerazione ad alto

rendimento ai sensi del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, secondo modalita' definite e pubblicate sul proprio sito internet dal GSE. A tal fine, entro il 31 marzo 2010, il GSE definisce e propone al Ministero dello sviluppo economico, per l'approvazione, una procedura relativa al trasferimento da produttori a venditori delle certificazioni di origine di energia elettrica prodotta da cogenerazione ad alto rendimento, finalizzata a garantire che tale trasferimento avvenga secondo principi di trasparenza e di tracciabilita', in modo tale che una certificazione di origine risulti sempre nella titolarita' di un solo soggetto.

3. Il Ministero dello sviluppo economico ed il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, anche avvalendosi, rispettivamente, del GSE e di ISPRA, sviluppano e diffondono i risultati di studi volti alla valutazione dell'impatto ambientale della produzione di energia elettrica, in cui si tenga conto anche dell'«analisi del ciclo di vita» e dei «costi esterni».

4. I risultati degli studi sull'impatto ambientale sono divulgati al cliente finale utilizzando, tra l'altro, i principali e maggiormente noti al pubblico indicatori di impatto per le emissioni in atmosfera quali, a titolo di esempio, CO₂, NO_x, SO_x e polveri sottili.

Art. 4.

Informazioni sulla composizione del mix energetico

1. Le informazioni sulla composizione del mix energetico utilizzato per la produzione di energia elettrica devono basarsi sulla distinzione tra le seguenti fonti: fonti rinnovabili, gas naturale, carbone, prodotti petroliferi, nucleare, altre fonti. La composizione del mix energetico relativo all'energia venduta dalle imprese di vendita, nell'anno di riferimento, deve essere indicata in termini percentuali dell'energia venduta per fonte rispetto all'ammontare di energia elettrica complessivamente venduta dall'impresa nel medesimo anno.

2. Le imprese di vendita comunicano, unitamente alla composizione del mix energetico utilizzato per la produzione dell'energia elettrica da esse venduta in ciascun anno, la composizione del mix energetico medio utilizzato per la produzione dell'energia elettrica immessa nel sistema elettrico nazionale, di cui all'art. 6, comma 5, con riferimento al medesimo anno.

Art. 5.**Adempimenti connessi alla determinazione del mix energetico**

1. Al fine di assicurare «tracciabilità» e trasparenza delle informazioni fornite al consumatore finale in merito alla composizione del mix energetico utilizzato per la produzione dell'energia elettrica venduta, i produttori, le imprese di vendita, Terna, il GSE e l'Acquirente Unico sono tenuti ad ottemperare alle disposizioni di cui al presente articolo.

2. Entro il 31 marzo di ciascun anno, a decorrere dal 2011, le imprese di vendita comunicano al GSE, relativamente all'anno precedente:

a) la quantità totale di energia elettrica venduta;

b) la quantità di energia elettrica Cip6 di cui il venditore è risultato titolare;

c) la quantità di energia elettrica acquistata in Italia tramite contrattazione bilaterale da produttori, al netto dell'energia certificata come rinnovabile ai sensi del comma 6, indicando l'energia elettrica acquistata da ciascun produttore;

d) la totale energia elettrica importata indicando:

la totale energia elettrica acquistata all'estero tramite contrattazione bilaterale da produttori esteri indicando, per ciascun produttore, il mix di fonti primarie utilizzate o, laddove non si dispone di informazioni di pubblico dominio in merito al predetto mix, il Paese in cui ha sede il produttore medesimo;

la totale energia elettrica acquistata all'estero tramite mercati organizzati indicando il paese sede di detto mercato;

e) l'ammontare di energia elettrica corrispondente alle Garanzie di origine di elettricità prodotta da fonti rinnovabili rilasciate in Paesi esteri, riconosciute dal GSE come corrispondenti all'energia elettrica da fonti rinnovabili effettivamente importata, di cui il venditore è in possesso;

f) l'ammontare di energia elettrica corrispondente alle certificazioni di origine nella titolarità del medesimo venditore come risultante dal sistema di certificazione di cui al comma 6;

g) la quantità di energia elettrica venduta ai clienti finali come prodotta da fonti rinnovabili, specificando le quantità vendute nell'ambito di eventuali differenti offerte contrattuali.

3. Nell'anno 2011, con riferimento all'anno precedente, e a decorrere dall'anno 2012, con riferimento a ciascuno dei due anni

precedenti, ciascuna impresa di vendita comunica, entro il 31 maggio di ogni anno, ai clienti finali e al GSE, la composizione del mix energetico dell'elettricità da essa venduta sulla base delle fonti riportate all'art. 4, ottenuta attribuendo la quantità di energia elettrica:

- a) di cui al comma 2, lettere e) ed f), alle fonti rinnovabili;
- b) di cui al comma 2, lettera b), alle diverse fonti in maniera proporzionale al mix predefinito della produzione Cip6 di cui all'art. 6, comma 1;
- c) di cui al comma 2, lettera c), alle diverse fonti sulla base dei mix «complementare» dei singoli produttori, pubblicati ai sensi del comma 8;
- d) di cui al comma 2, lettera d):
 - per la parte di acquisti bilaterali, alle diverse fonti in maniera proporzionale al mix di ciascun produttore, laddove si dispone di tale mix sulla base di informazioni di pubblico dominio;
 - per la parte di acquisti in mercati organizzati e per la parte di energia elettrica acquistata tramite accordi bilaterali per la quale non si dispone del mix del produttore, alle diverse fonti in maniera proporzionale al mix di ciascun Paese in cui ha sede il mercato organizzato o il predetto produttore, pubblicato ai sensi dell'art. 6, comma 2.

L'eventuale differenza tra l'energia elettrica corrispondente alle Garanzie di origine di cui al comma 2, lettera e) e la risultante dell'attribuzione alla produzione da fonte rinnovabile deve essere ripartita tra le fonti diverse dalle fonti rinnovabili in maniera proporzionale al loro mix come ottenuto dall'attribuzione di cui agli ultimi due precedenti alinea;

- e) vendita residua, data dalla differenza tra la quantità di cui al comma 2, lettera a) e la somma delle quantità attribuite sulla base delle disposizioni di cui alle precedenti lettere da a) a e), alle diverse fonti in maniera proporzionale alla composizione del mix energetico «complementare» nazionale di cui all'art. 6, comma 3.

4. Ciascun produttore determina il mix «complementare» dell'energia elettrica immessa in rete detraendo dal mix iniziale del medesimo produttore la quantità complessiva di certificazioni di produzione da fonte rinnovabile cedute dal produttore a soggetti terzi come risultante dal sistema di certificazione di cui al comma 6 nonché l'energia Cip6.

5. A decorrere dal 2011, entro il 28 febbraio di ogni anno, con riferimento all'anno precedente, ciascun produttore di energia elettrica trasmette al GSE la composizione del mix «complementare» di cui al comma 4, unitamente agli elementi informativi connessi alla determinazione dello stesso, secondo modalità definite dal GSE, in collaborazione con Terna, e rese pubbliche entro il 30 novembre 2009.

6. La quota di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili

contabilizzata dai produttori ai fini delle determinazioni del proprio mix «complementare» deve essere previamente certificata dal GSE nell'ambito di una procedura, proposta dal medesimo GSE e approvata dal Ministero dello sviluppo economico, sentita l'Autorita', che consenta di:

a) certificare l'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili e immessa in rete da ciascun produttore in ciascun anno, qualora la produzione annua sia non inferiore a 1 MWh;

b) identificare il soggetto produttore e la tipologia di fonte rinnovabile utilizzata per la produzione di energia elettrica corrispondente alla suddetta certificazione;

c) trasferire la certificazione dai produttori ai venditori secondo principi di trasparenza e di tracciabilita' dei predetti trasferimenti in maniera tale che una certificazione di origine risulti sempre nella titolarita' di un solo soggetto.

Ai fini della predetta certificazione, il GSE puo' avvalersi di procedure esistenti purché rispondenti ai criteri di cui alle lettere a), b) e c).

7. Le imprese di vendita trasmettono al GSE le informazioni di cui ai commi 2 e 3, secondo modalita' definite e rese pubbliche dal medesimo GSE entro il 30 aprile 2010. Allorquando non sia possibile, per le imprese di vendita, disporre di dati precisi, esse trasmettono a GSE e ai clienti finali le migliori stime a disposizione e provvedono a comunicare i dati precisi non appena disponibili, sottolineando le eventuali differenze rispetto alle precedenti stime nonché le motivazioni a cui esse sono dovute.

8. A decorrere dal 2011, entro il 31 marzo di ogni anno, con riferimento all'anno precedente, il GSE pubblica, anche sul proprio sito internet, il mix «complementare» dei singoli produttori.

9. Entro il 30 ottobre 2009 il GSE trasmette, ai fini dell'approvazione, la proposta di procedura di cui al comma 6.

10. Nell'anno 2011, con riferimento all'anno precedente, e a decorrere dal 2012, con riferimento a ciascuno dei due anni precedenti, le imprese di distribuzione, anche attraverso societa' di vendita ad esse collegate, comunicano, entro il 31 maggio di ogni anno, ai clienti finali approvvigionati attraverso Acquirente Unico in applicazione del regime di tutela di cui all'art. 1, comma 2, della legge n. 125/07, le informazioni relative alla composizione del mix di approvvigionamento di Acquirente Unico di cui all'art. 6, comma 4.

Art. 6.

Mix di riferimento

1. A decorrere dal 2011, entro il 31 marzo di ciascun anno, con riferimento all'anno precedente, il GSE determina e pubblica, anche sul proprio sito internet, la composizione del mix di fonti primarie utilizzato per la produzione di energia elettrica nell'ambito del meccanismo di incentivazione Cip6.

2. A decorrere dal 2011, il GSE, in collaborazione con Terna, determina e pubblica una stima del mix di fonti primarie utilizzate per la produzione elettrica, con riferimento all'anno precedente, da ciascun Paese dell'Europa inclusi i Paesi non membri, sulla base di informazioni di pubblico dominio. Il GSE pubblica tali informazioni, unitamente ad un rapporto esplicativo delle valutazioni effettuate, anche sul proprio sito internet, entro il 31 marzo di ciascun anno.

3. A decorrere dal 2011, entro il 30 aprile di ciascun anno, con riferimento all'anno precedente, il GSE, in collaborazione con Terna, determina e pubblica, anche sul proprio sito internet, la composizione del mix energetico «complementare» nazionale, determinato sulla base della totale energia elettrica immessa nel sistema elettrico italiano, inclusa l'energia elettrica importata attribuita alle diverse fonti primarie sulla base della stima della composizione media del parco di produzione europeo, una volta dedotti i complessivi ammontari di certificazioni cedute dai produttori ai venditori nell'ambito del sistema di cui all'art. 3, comma 6 e di Garanzie di Origine, rilasciate in Paesi esteri, riconosciute dal GSE come corrispondenti all'energia elettrica da fonti rinnovabili effettivamente importata in Italia.

4. A decorrere dal 2011, entro il 30 aprile di ciascun anno, relativamente all'anno precedente, l'Acquirente Unico determina e pubblica, anche sul proprio sito internet, la composizione del mix di fonti primarie relativo al proprio approvvigionamento di energia elettrica, determinato secondo le disposizioni di cui all'art. 5, comma 3.

5. A decorrere dal 2010, entro il 31 marzo di ogni anno, con riferimento a ciascuno dei due anni precedenti, il GSE, in collaborazione con Terna, determina e pubblica, anche sul proprio sito internet, una stima del mix di combustibili utilizzato per la produzione dell'energia elettrica immessa nel sistema elettrico italiano, secondo lo schema riportato all'Allegato 1, lettera B), includendo nella valutazione anche l'energia elettrica importata e attribuita alle diverse fonti primarie sulla base di una stima della composizione media del parco di produzione europeo.

Art. 7.

Verifiche e rapporti

1. Il GSE, in collaborazione con Terna, verifica, anche attraverso controlli a campione, la veridicità e coerenza delle comunicazioni di cui all'art. 5, commi 2, 3 e 5.

2. Il GSE segnala all'Autorità eventuali inadempimenti o dichiarazioni mendaci da parte di imprese di vendita e produttori.

3. Il GSE trasmette, entro il 30 giugno di ogni anno, a decorrere dal 2011, al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e all'Autorità un rapporto relativo all'attuazione del sistema previsto all'art. 5, comma 6 e contenente la raccolta delle informazioni di cui all'art. 5, comma 3.

Art. 8.

Disposizioni transitorie relative alla comunicazione del mix energetico

1. Nell'anno 2010 le imprese di vendita trasmettono ai propri clienti finali, con frequenza almeno trimestrale nel corso dell'anno, le informazioni riguardanti il mix energetico medio nazionale di cui all'art. 6, comma 5, utilizzato per la produzione dell'energia elettrica immessa nel sistema elettrico nel 2008 e nel 2009, secondo lo schema riportato all'allegato 1, lettera C).

2. Nell'anno 2011 le imprese di vendita comunicano, con riferimento all'anno 2009, il mix medio nazionale dell'energia elettrica immessa nel sistema elettrico di cui all'art. 6, comma 5 mentre, con riferimento all'anno 2010, il mix energetico relativo all'elettricità venduta dall'impresa, calcolato secondo quanto previsto all'art. 5, unitamente al mix medio nazionale, secondo lo schema riportato all'Allegato 1, lettera D).

Il presente decreto entra in vigore a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 31 luglio 2009

Il Ministro : Scajola

Allegato 1

----> Vedere Allegato da pag. 38 a pag. 39 <----

26.08.2009

Istituto Poligrafico e Zecca
dello Stato

10:42:37